Disciplina dei sottoprodotti

Decreto salva Ilva: scelte difficili

Alberto Muratori

Salvare o non salvare l'Ilva? Questo è il dilemma

Solo cinque articoli per "salvare" l'Ilva con decreto legge, (il D. L. 3 dicembre 2012, n. 207), "mascherando" l'operazione, almeno nella rubrica del provvedimento, sotto le più ambiziose e generali specie delle "Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale", nel tentativo di risolvere unilateralmente, in via legislativa, il devastante conflitto tra Organi dello Stato apertosi sulle prospettive future di uno dei colossi dell'industria nazionale, - colosso per capacità produttiva, numero di dipendenti, fatturato, ma anche per carico inquinante, - in relazione a punti di vista diametralmente opposti sui tempi e i modi di un risanamento (ambientale) da tutti comunque - salvo forse che dai vertici aziendali - ritenuto prioritario e indispensabile.

E' inutile nascondersi dietro un dito: si tratta evidentemente di una ("anticipazione" di) legge "ad personam", - o meglio, "ad opificium", - circostanza che non deve per altro più di tanto scandalizzare se si tiene conto dei "numeri" di questo stabilimento, del suo ruolo nell'economia pugliese e più in generale, del meridione d'Italia, della sua centralità nella filiera produttiva dell'acciaio e prodotti derivati a livello nazionale, fino alle devastanti ricadute sull'occupazione e sulla stessa economia nazionale che potrebbero derivare dall' eventuale chiusura di questo stabilimento, dal momento che, tra effetti diretti e indiretti, le conseguenze negative si misurerebbero in termini di punti di PIL (tanto da fare sfiorare una perdita nell'intorno del 4%, secondo fonti accreditate del Ministero dell' Economia).

I "numeri" dell' ILVA, e i "numeri dell' inquinamento" prodotto dall' ILVA

Lo stabilimento Ilva di Taranto, realizzato – e progressivamente consolidato nella sede attuale a partire dalla metà degli anni '60, direttamente controllata dalle Partecipazioni Statali per oltre un ventennio, e rimasta nell'orbita Finsider fino alla cessione al Gruppo Riva nel 1995, è la più grande *acciaieria integrata* del Paese – il cui ciclo inizia cioè con la produzione di ghisa e coke a partire dai minerali di ferro e dal carbone - e la seconda in Euro-

pa

Circa 1.545 ettari di estensione, (ovvero oltre 1,5 kmg), 200 km di rete ferroviaria dedicata, 50 km di rete stradale interna, n. 6 moli portuali che assorbono oltre il 70% dei movimenti del porto di Taranto; una produzione di circa 8.700.000 tonnellate di acciaio in rotoli (i c.d. "coils", in parte laminati a caldo, in parte laminati a freddo e in parte zincati), di 974.000 tonnellate di lamiere, di 605.000 tonnellate di tubi, e di 3.122.000 tonnellate di coke, cui si aggiungono svariate linee di lavorazione dedicate a prodotti [per così dire] "secondari"; oltre 11967 addetti (dato 2009), e oltre 6,342 miliardi di euro di fatturato (dato 2011): questi, alcuni dei "numeri" che caratterizzano lo stabilimento, e danno un'idea del suo peso, motivandone il riconoscimento come asset strategico di interesse nazionale.

Il rovescio della medaglia di questa grande realtà produttiva è costituito da un carico inquinante oggettivamente pesantissimo, e per di più aggravato, nei suoi effetti, dall'inserimento in un contesto territoriale densamente urbanizzato, tanto che ci sorprende trovare l' Ilva "solo" al cinquantaduesimo posto nella classifica delle aziende europee più inquinanti stilata dall' EEA (l'Agenzia Europea dell' ambiente), e solo al secondo posto tra quelle italiane presenti nell'elenco, e molto staccata dalla prima, - la centrale termoelettrica Federico II di Brindisi, - che nell'elenco europeo detiene invece una ben poco invidiabile diciottesima posizione.

L'EEA, elaborando i dati 2009 del Registro europeo delle emissioni inquinanti, attribuisce all' llva 5.160.000 ton di CO2, 5440 ton di NOx, 4320 ton di SOx e 1060 ton di PM10, oltre a 497 ton di NMVOC (composti organici volatili non metanici).

Anche più pesante il quadro che emerge dall' (auto) dichiarazione PRTR 2010 effettuata dall' azienda stessa: l'entità dichiarata delle emissioni di anidride carbonica risulta di ton 8.606.106; le emissioni di ossidi di azoto salgono a ton 8190, quelle di ossidi di zolfo a ton 7645, mentre quelle di composti organici volatili non metanici risulterebbero pari a 718,6 ton. Solo per le polveri fini (PM10) l'incremento è più modesto, trascorrendosi dal valore sopra riportato, a ton 1361.

A tutto ciò si aggiungono ton 172123 di ossido di carbonio, 1254 kg di benzene, alcune centinaia di kg di metalli pesanti, comprensivi di kg 157 di arsenico, kg 137 di cadmio, e kg 20,9 di mercurio; e

ancora, tra gli altri, kg 337 di IPA e g 15,6 di diossine e furani.

Ad influenzare negativamente la salubrità dell'aria ambiente dell'area tarantina – una delle poche realtà urbane nelle quali l'inquinamento (atmosferico) di origine industriale prevale su quello originato dal traffico, - contribuiscono anche le emissioni di diversi altri stabilimenti produttivi, due dei quali rientranti nella sopra richiamata classifica europea, ovvero la Centrale termoelettrica di Taranto (all' ottantesimo posto) e la Raffineria di Taranto I di Eni SpA, che detiene la posizione n. 544.

Complessivamente, in ogni caso, tornando all' Ilva, una situazione di pressione molto forte sulla qualità dell'aria, non solo riconducibile alle *concentrazioni* dei principali inquinanti nelle emissioni convogliate, quanto piuttosto ai *flussi di massa* delle medesime sostanze complessivamente riversati in atmosfera, e al contributo delle emissioni diffuse, nei confronti delle quali, finora, ben poco – o comunque, troppo poco, - si era fatto.

Eppure, si tratta di impianti le cui emissioni inquinanti avrebbero dovuto risultare "sotto controllo" fin dai primissimi anni '70 (in applicazione del pertinente decreto attuativo della L. 615/1966) a cura dei Sindaci pro tempore, per essere poi autorizzate dalla Regione Puglia in attuazione del DPR 203/88, quanto meno nel rispetto dei limiti di cui al DM 12 luglio 1990, anche a non voler mettere in gioco l'impegno, solennemente assunto dall' Ilva attraverso proprio documento di politica ambientale, sottoscritto in via del tutto volontaria, a "rispettare la legislazione vigente in materia ambientale" e a "supportare lo sviluppo sostenibile adottando il principio del miglioramento continuo in campo ambientale".

Ciò che più sorprende, in effetti, è entrare nel sito web dell' Ilva per accedere ad una realtà di zucchero e marzapane, scoprendo che l' azienda ha adottato un **sistema di gestione ambientale** certificato ISO 14001 fino dal 2004, con certificazione ineffabilmente e incredibilmente rinnovata – con tanto di timbri e firme dell' Ente certificatore – proprio nel pieno della tempesta giudiziaria, cioè il 30 settembre 2012.

Inutile in questa sede soffermarci su vicende fin troppo note: l'attivazione presso il Ministero dell' Ambiente di una Segreteria Tecnica per la definizione degli indirizzi di adeguamento degli impianti dell' Ilva, già pochi mesi dopo l'emanazione (febbraio 2005) delle prime "linee guida per la definizione delle MTD relative alla lavorazione dei materiali ferrosi"; la richiesta di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D. Lgs. 59/2005, presentata al Ministero dell' Ambiente in data 28 febbraio 2007, con conseguente apertura del procedimento, e (tardivo) rilascio dell' atto (più di mille pagine di testo, con oltre 460 prescrizioni) dopo oltre 4 an-

ni (11 agosto 2011) dalla presentazione della domanda; gli esposti presentati alla Magistratura sulla grave situazione di degrado ambientale causata - in larga misura, ma non esclusivamente - dalle emissioni dell' Ilva, come documentato dall' Accordo di Programma per l'area industriale di Taranto e Statte, sottoscritto fin dall'aprile 2008 tra Ministeri dell'Ambiente, della Salute, e dello Sviluppo economica Regione, Enti locali e principali aziende presenti sul territorio (Ilva SpA, Edison SpA, Enipower SpA, Eni SpA, Cementir Italia srl ed altre ancora; l' avvio di indagini da parte della Magistratura in ordine a presunte ipotesi di reato riferibili alla gestione ambientale dell' azienda e l'apertura di un procedimento giudiziario, con l'acquisizione di perizie sulle ricadute ambientali e sanitarie dell' esercizio delle lavorazioni effettuate presso lo stabilimento; il ricorso della Società - almeno fino ad allora, più propensa a spendere per il contenzioso, che a investire per il risanamento - nei confronti di molte prescrizioni previste dall' AIA del 2011, letteralmente "fatta a pezzi" dal TAR di Lecce, che rilevava una pluralità di vizi formali e sostanziali; la (necessitata) apertura del procedimento di riesame dell'AIA precedentemente rilasciata, (marzo 2012) comunque da riformare in attuazione delle decisioni del Giudice Amministrativo; i provvedimenti di seguestro senza facoltà d'uso emessi dal GIP di Taranto, riguardanti, prima, l'intera "area a caldo" (comprensiva di parchi minerali, cokerie, area agglomerazione, area altiforni, acciaierie, ecc.), e, successivamente, i prodotti finiti in attesa di spedizione; e, da ultimo, il rilascio della nuova AIA, oggettivamente vanificata, nei suoi potenziali effetti, dallo stato di sequestro degli impianti e dei prodotti finiti; e, a conclusione (di una prima tappa) della vicenda, l'emanazione del "Decreto salva IIva".

Il Decreto legge "salva Ilva" in sintesi

Se si eccettuano i due articoli conclusivi, quelli "usuali" sulla copertura dei costi, e sull'entrata in vigore del provvedimento, (dal giorno stesso della pubblicazione del decreto legge in G.U., cioè dal 3 dicembre 2012), si tratta di tre sintetici articoli in tutto, - i primi due riferiti a disposizioni applicabili a qualsiasi stabilimento (rientrante nel regime AIA di competenza statale) dichiarato di interesse strategico nazionale, e il terzo invece, "a misura d'Ilva", cioè finalizzato all' applicazione al "caso" Ilva delle disposizioni di carattere generale esposte agli artt. 1 e 2.

L'art. 1 "Efficacia dell'autorizzazione integrata

¹ In realtà il meccanismo di elaborazione del provvedimento è stato esattamente l'opposto: dapprima sono state definite le disposizioni per l' Ilva, poi si sono cercati i modi per estenderne l'applicabilità ad altre fattispecie che dovessero presentarsi in futuro.

ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale", in particolare, oltre che fissare le finalità del provvedimento, ovvero salvaguardare la continuità produttiva e occupazionale di stabilimenti che versano in particolari situazioni di "criticità", - e limitatamente al caso di assoluta necessità di tale salvaguardia, - stabilendone (implicitamente) il campo di applicazione, individua gli strumenti per il conseguimento dell' obiettivo e detta le regole e le condizioni base per l'applicazione della normativa eccezionale che viene istituita.

Deve trattarsi dunque, innanzitutto, di stabilimenti con almeno 200 addetti, che presentino, contemporaneamente, le seguenti caratteristiche:

- a) risultino assoggettati ad AIA di competenza statale;
- vengano qualificati come stabilimenti di interesse strategico nazionale attraverso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- c) sia "accertata" (non è ben chiaro ad opera di chi) l'assoluta necessità di garantirne la capacità produttiva e l'occupazione².

Ricorrendo tali presupposti, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute, il Ministro dell'Ambiente ha la facoltà di autorizzare, in sede di riesame dell' AIA, ala prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo non superiore a 36 mesi, sotto la [sola] condizione dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA, applicando le migliori tecniche disponibili.⁴

In tale ipotesi, le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell' attività produttiva sono e-

² Minacciate dalla finora non meglio precisata situazione di crisi che motiva l'adozione del provvedimento eccezionale descritto al medesimo art. 1 **sclusivamente** e **ad ogni effetto** quelle contenute nel provvedimento di *autorizzazione integrata ambientale*, nonchè le *prescrizioni* contenute nel sopra richiamato provvedimento di *riesame*.

In altri termini: a nessuna altra autorità (amministrativa o giudiziaria) è consentito di fissare autonomamente prescrizioni e/o dettare condizioni per il proseguimento dell'attività di uno stabilimento rientrante nella fattispecie fin qui descritta, diverse da quelle stabilite dal Ministro dell' Ambiente, che è l'unica autorità abilitata ad emetterle, precisandosi inoltre (art. 1, comma 4) che le disposizioni sopra richiamate trovano applicazione anche in presenza di provvedimenti di seguestro adottati dall'autorità giudiziaria, che, limitatamente all'arco temporale indicato nell'autorizzazione, non possono impedire l'esercizio dell'attività d'impresa, la cui responsabilità, unitamente a quella della conduzione degli impianti [di interesse strategico nazionale], ai sensi dell' art. 2 del cit. D.L. 207/2012, rimane in capo ai titolari dell' autorizzazione integrata ambientale "anche ai fini dell'osservanza di ogni obbligo, di legge o disposto in via amministrativa"; ciò, ovviamente, senza pregiudizio delle funzioni di controllo previste dall'articolo 29-decies, comma 3. del D. Lgs. 152/2006 e smi.

Ad assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo di attuare le prescrizioni autorizzatorie [volte al miglioramento delle prestazioni ambientali dello stabilimento], stabilite in applicazione del nuovo disposto normativo, la **pesantezza delle disposizioni sanzionatorie** ⁵, che, - senza pregiudicare l' applicabilità delle sanzioni "ordinarie" ex art. 29-quattordecies del D. Lgs. 152/2006⁶ - possono raggiungere, in funzione della gravità dell'inadempienza, il 10% del fatturato annuo risultante dall'ultimo bilancio approvato: importo che, nel caso dell' Ilva, potrebbe perciò essere rappresentato dall' **astronomica somma di 634,28 milioni di euro**.

La personalizzazione sulla "fattispecie Ilva" delle disposizioni fin qui richiamate è operata dall'art. 3 "Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. - Controlli e garanzie" del D.L. 207/2012, a partire dall'attribuzione della qualifica di *impianto di interesse strategico nazionale*, sancita direttamente dal comma 1 del cit. art. 3, anziché da un atto del governo a sé stante.

Si sancisce inoltre che:

a) L' autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A.

³ Converrà qui richiamare che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, alla procedura del Riesame dell'AlA può procedersi, a cura dell' Autorità competente, anche su proposta delle Amministrazioni competenti in materia ambientale. quando:

a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;

c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.

⁴ Si tratta, a ben vedere, dell'estensione e del rafforzamento di una facoltà dell'A.C. già prevista anche dalla disciplina attuale, là dove, ex art. 28-octies, comma 5, «In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione, l'autorità competente può consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi fissati ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4, se un piano di ammodernamento da essa approvato assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento».

⁵ Saggiamente previste in termini di sanzione pecuniaria amministrativa

⁶ Nonchè dei "deterrenti" accessori (della diffida, della diffida con sospensione del'autorizzazione, e, nei casi più gravi, della revoca di quest'ultima) previsti dall'art. 29-decies, comma 9.

(con D.M. prot. n. DVA/DEC/2012/0000547), risulta [in sé] esaustiva delle "prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento";

b) A decorrere dal 3 dicembre 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge), la società ILVA S.p.A. di Taranto è (re)immessa nel (pieno) possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti e alle conduzioni fissati dall' A-IA, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento, ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi.

c) Entro il 13 dicembre 2012, con Decreto del Presidente della Repubblica dovrà essere nominato un Garante, "di indiscussa indipendenza competenza ed esperienza", preposto all'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del decreto legge, e, in particolare, al monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nell' AIA, ivi compresi i seguenti compiti:

- segnalazione al Capo del Governo, e ai Ministri dell' Ambiente e della Salute eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della predetta autorizzazione:
- formulazione [in tale ipotesi] di proposte relative alle ulteriori misure da assumere, persino riguardanti l'eventuale adozione di [non meglio precisati] provvedimenti di amministrazione straordinaria, da definirsi, ove del caso, anche tenendo conto degli artt. 41 e 43 della Costituzione.7

Dunque, poteri amplissimi (e responsabilità enormi) in capo al Garante, - fino alla formulazione di proposte per l'esautorazione della Proprietà nelle scelte strategiche dell'azienda, in caso di inosservanza della road map di adempimenti previsti dalla nuova AIA, che si aggiungono alle altre funzioni di regola (nel caso di impianti assoggettati ad AIA statale) di competenza del Ministero dell' Ambiente, in questo caso, invece, assegnate ad un Soggetto indipendente e in posizione di assoluta terzietà; e ciò, a fronte di un compenso (cfr. l' art. 4 del Decreto Legge) che, paragonato all'impegno e alle competenze richiesti, e al carico di responsabilità, persino in tempi di spending rewiew appare tutt'altro che ragguardevole.

Ma, con specifico riferimento alla vicenda ILVA, nell' "economia" del decreto legge ci sembra assumere un peso tutto particolare la rituale "formula di chiusura" del provvedimento, là dove si stabili-

⁷ Ove cioè si richiamano, all'art. 41, le finalità sociali dell' attività economica, mentre, all'art. 43, la possibilità di "trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato,

ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio, ed abbiano carattere di preminente interesse generale".

sce, con riferimento al "presente decreto" [convenientemente munito del sigillo dello Stato e debitamente inserito nella Raccolta ufficiale degli arri normativi della Repubblica Italiana] che «è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare».

In sostanza, un chiarissimo, seppure trasversale, (ma formalmente rispettoso) monito alla Magistratura tarantina a non assumere iniziative che potrebbero farla trascorrere dal ruolo di inquirente a quello di inquisita, qualora assumesse (o mantenesse in essere) propri provvedimenti, (comunque motivati), d'ora in poi in grado di configurarsi in termini di violazione dell'obbligo di rispettare – e di fare rispettare (o quanto meno consentire di rispettare) - le disposizioni del D.L. 207/2012.

E proprio questo riteniamo sia il significato reale dell'affermazione che abbiamo sentito più volte ripetere in questi ultimi tempi, (senza riuscire a capirla fino in fondo) anche da parte degli esponenti del Governo ai massimi livelli, secondo la quale con quest'ultimo Atto si sarebbe "attribuita forza di legge all' AIA rilasciata il 26 ottobre scorso".

La "nuova" AIA derivante dal riesame del provvedimento (mutilato dal TAR) emanato nel 2011

L'importanza di questo provvedimento non va individuata tanto nella sbandierata applicazione, "da subito", di valori limite e prescrizioni⁸ che negli altri paesi europei dovranno essere osservati solo a partire dal 2016, ma nella fissazione di un serrato calendario di adempimenti e obblighi che se puntualmente osservati - ovviamente, quando del caso, passando dalle parole ai fatti secondo una tempistica certa e sottoposta a "monitoraggio in continuo", comporteranno, - al di là di ogni ragionevole dubbio, - un sostanziale e progressivo miglioramento delle prestazioni ambientali dell' azienda.

A titolo meramente esemplificativo, fra i tanti⁹, si citano i seguenti adempimenti:

presentazione di un progetto di copertura ed impermeabilizzazione completa dei parchi primari entro sei mesi dal rilascio dell' AIA, e completamento dell'intervento entro 36 mesi

Conformi cioè a quanto previsto dalla Decisione 2012/135/Ue del 28 febbraio 2012, relativa alle "Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per la produzione di ferro e acciaio".

⁹ Le prescrizioni, moltissime delle quali, per altro, "multiple", sebbene numericamente sfoltite, - sono in tutto, ora, in numero di 94, - sono più chiare, meglio indirizzate e più pregnanti, oltre che - grazie al ridimensionamento - più facilmente controllabili e meglio assoggettabili a quel monitoraggio sull'effettiva e puntuale ottemperanza, cui, ai sensi del D.L. 207/2012, resterà subordinata l'efficacia dell' autorizzazione "extra ordinem," alla prosecuzione dell'attività per 36 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

- dalla medesima data;
- nelle more del completamento dell'intervento di copertura, riduzione del 30% della giacenza di minerali in cumuli;
- entro 30 gg dal rilascio del provvedimento di riesame dell' AIA, riorganizzazione in situ dei cumuli, con creazione di una fascia di rispetto dalla viabilità perimetrale esterna non inferiore a 80 ml.
- Entro 3 mesi dal rilascio dell' AIA, inizio dei lavori per la realizzazione di edifici di copertura del "Parco coke nord" e del "Parco OMO", dotati di sistemi di captazione e trattamento di aria filtrata dalle aree di stoccaggio di materiali polverulenti, da ultimare entro 12 mesi dalla medesima data.
- contenimento della produzione di acciaio entro il tetto di 8.000.000 di ton annue come somma delle diverse lavorazioni, quindi con riduzione di oltre il 22% rispetto al dato 2011
- divieto di utilizzo e di stoccaggio di pet coke, e divieto d'uso nei cicli di lavorazione di catrame di cokeria
- fissazione di un programma dettagliato di interventi di adeguamento, spegnimento e/o rifacimento degli altiforni, da ultimare entro il 30 giugno 2014
- integrale revisione dei valori limite per la generalità delle emissioni convogliate del Reparto cokeria, con fissazione di riduzioni immediate ed allineamento ai valori più restrittivi previsti dalle "Conclusioni sulle BAT di cui alla cit. Decisione (Ue) n. 135 del 28 febbraio 2012;
- entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame, presentazione di uno studio sulle possibilità di intercettazione e convogliamento delle emissioni allo stato di fatto diffuse del reparto cokeria.

Non meno significativo, che il provvedimento approvato il 26 ottobre, non sia "conclusivo", ma prefiguri una serie di successivi aggiornamenti e riesami, in relazione al verificarsi di determinate circostanze, dando così sostanza al principio dell' impegno al "miglioramento permanente".

Complessivamente, perciò l' AIA "riesaminata" sembra configurare una serie di migliorie tangibili e concretamente attuabili, sebbene a fronte di un impegno, economico finanziario molto pesante, ma ormai diveriso e nin ulteriormente prorogabile.

Brevi considerazioni conclusive

Non si vuole qui entrare nel merito dell'inaudito conflitto esploso tra Autorità Amministrativa e Magistratura sulle modalità di gestione dei senza dubbio estremamente seri problemi ambientali e sanitari dell' Ilva, non solo in termini di carichi inquinanti "assoluti", ma anche, e a maggior ragione, in relazione al suo inserimento in un contesto densamen-

te insediato, nel quale, in tutta evidenza, mal s' incastra quest' "isola" di oltre 1500 ettari su cui insiste questa gigantesca realtà produttiva.

Il fatto è che Autorità Amministrativa e Autorità Giudiziaria si sono mosse finora come se appartenessero a "pianeti" (o "dimensioni") differenti, parlando lingue diverse, e guardandosi con evidente reciproca diffidenza: la prima, "aestendo" l'applicazione della normativa (in senso lato) sull'inquinamento industriale¹⁰, e connesso sistema autorizzatorio, funzione incontestabilmente rientrante nella competenza esclusiva [nel nostro caso] del Ministero dell'Ambiente; e la seconda, finalizzando la propria attività alla anch'essa doverosa repressione di [presunti] comportamenti omissivi e commissivi ritenuti, oltre che penalmente rilevanti, - presumibilmente non a torto, - anche [nel lungo periodo] lesivi della salute dei lavoratori e della popolazione esposta, fino all'adozione di misure direttamente o indirettamente inibitorie dell' esercizio dell'attività produttiva, sulla base dell'assunto che quando è un gioco la salute della popolazione, non siano ammissibili "compromessi" di sorta.

Anche se è ovvia l'inammissibilità di compromessi sul diritto alla salute, non si possono tuttavia trascurare alcuni **elementi fattuali** che introducono ulteriori fattori nel problema, sollecitando più articolati (e forse meno rigidi) orizzonti valutativi.

il primo è che un'azienda "paralizzata", se interromperà, necessariamente, le emissioni "d'ora in poi", 11 non potrà poi essere in grado di procurarsi le risorse per effettuare nè il "risanamento" dello stabilimento, nei suoi potenziali emissivi, né la bonifica delle zone esterne, contaminate non da ricadute "istantanee", ma dalle deposizioni degli inquinanti sversati in atmosfera dalle emissioni convogliate e diffuse dello stabilimento, nel corso dei decenni: oneri e costi cui, se non potrà fasi fronte da parte del Soggetto societario responsabile dei fatti, finiranno per essere scaricati sulla collettività nazionale, per non dire dei costi sociali propri della forzata chiusura di uno stabilimento industrialmente sano.

Il secondo elemento da non ignorare è che se il rischio per la salute sarà effettivamente dimostrato - "a valle" del procedimento giudiziario attualmente in corso, - anche in questo caso si tratterà comunque non delle conseguenze di fenomeni di inquinamento acuto, ma degli effetti di un' esposizione

¹⁰ Preferiamo ricorrere a questa terminologia "approssimativa" piuttosto che esporci alla facile ironia che deriverebbe da un più appropriato riferimento alla normativa sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, dal momento che come dimostrano i dati, di *riduzione dell'inquinamento*, finora, se ne è fatta poca, (o quanto meno, non se ne è fatta abbastanza), e ancor meno si è fatto in termini di prevenzione dell'inquinamento.

O meglio, quelle, convogliate, derivanti dai camini degli impianti "spenti", ma certo non quelle, diffuse, dovute al trasporto eolico per sollevamento dal "paco minerali".

di lungo periodo, sui quali è sostanzialmente irrilevante l'incidenza di un ulteriore periodo di pochi mesi di "esercizio controllato" degli impianti, comunque caratterizzato da misure restrittive e di progressivo contenimento dei carichi inquinanti.

Il rischio è in sostanza che i costi della (magari solo sommaria) bonifica "esterna" siano scaricati sullo Stato, mentre dense nuvole di polveri continueranno a sollevarsi, ad ogni soffio di vento, dai parchi minerali in abbandono, perpetuando *sine die* l' inquinamento ambientale che si sarebbe voluto sradicare.

Alla luce di tali elementi, l'assioma, in astratto condivisibile, "prima risanare, e poi ri-avviare l'attività produttiva", pur nella sua cristallina logica cartesiana, in un caso di tale complessità e rilevanza, sembra mostrare tutta la sua fragilità.